

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

<i>Codice ente</i> 10108
DELIBERAZIONE N 44 del 17.07.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE
AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA
PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

L'anno **duemilaquattordici** addi **diciassette** del mese di **luglio** alle ore 21.10 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

DE VITA PIERLUIGI	SINDACO	Presente
PIANA GIAN CARLO	ASSESSORE	Presente
CARMINATI FABIO	ASSESSORE	Assente
SASSI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Enrica ARAGNO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DE VITA Pier Luigi** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il comma 1 dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge n. 102/09, disponeva che le pubbliche amministrazioni dovessero adottare entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e che dette misure dovevano essere pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione;

Dato atto che a tale scopo, a suo tempo, è stata consegnata ai Responsabili di servizio direttiva con la quale venivano definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte di questa pubblica amministrazione:

- La disposizione recante la liquidazione è trasmessa al servizio economico finanziario entro il limite massimo di 15 giorni successivi alla data di ricevimento della fattura, o entro un termine più lungo in relazione alle clausole previste nel relativo contratto;
- Per le spese riguardanti l'energia elettrica, il riscaldamento, l'acqua e i servizi telefonici, l'ufficio ragioneria procede direttamente alla contabilizzazione della spesa e alla liquidazione entro la scadenza purché i relativi contratti siano stati attivati secondo le procedure di legge riguardanti l'assunzione dell'impegno di spesa;
- Il servizio Economico Finanziario emette il mandato di pagamento, sottoscritto dal Responsabile, entro i successivi 10 giorni dal ricevimento del documento di liquidazione, tenendo conto delle clausole previste nel relativo contratto;
- In presenza del collaudo o del certificato di regolare esecuzione il Responsabile del Servizio Tecnico dovrà farsi carico di trasmettere, all'area economico Finanziaria, l'atto di liquidazione della spesa, entro 15 giorni dalla data di emissione dei documenti. Il mandato di pagamento deve essere emesso entro 15 giorni dalla liquidazione;
- Dell'emissione dei mandati di pagamento va data tempestivo avviso ai creditori;
- Dette misure restano comunque subordinate alla regola di finanza pubblica e ai saldi rilevanti ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità.

Vista la nota della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia prot. n.0008476 in data 07/07/2014 a mezzo della quale vengono richieste: "ragioni per cui l'Ente locale non ha adottato misure volte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture e per appalti ...";

Ritenuto opportuno, confermare la direttiva sopra indicata e adottare apposito atto deliberativo per coordinarne il contenuto con le prescrizioni della Legge n. 136/2010 e del D. Lgs. 192/2012;

Esaminata la seguente proposta di integrazione:

- Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00= euro, relative ai lavori, ai servizi, alle forniture pubbliche e alla gestione dei finanziamenti, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

- Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatoriamente previsto il Codice unico di progetto (CUP);
- I soggetti appaltatori e subappaltatori di lavori, servizi e forniture pubbliche nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, devono comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificati dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
- Per i contratti stipulati relativi a lavori servizi e forniture il termine di pagamento, di regola, è non superiore a trenta giorni. Le parti possono concordare, in forma espressa, un termine per il pagamento superiore a trenta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni;

Dato atto che comunque dette misure restano subordinate alle regole di finanzia pubblica e ai saldi rilevanti ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità;

Acquisito il parere favorevole, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dell'organo di revisione, parere reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs 267/2000 e smi;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare e confermare le misure organizzative a suo tempo diramate:

- *La disposizione recante la liquidazione è trasmessa al servizio economico finanziario entro il limite massimo di 15 giorni successivi alla data di ricevimento della fattura, o entro un termine più lungo in relazione alle clausole previste nel relativo contratto;*
- *Per le spese riguardanti l'energia elettrica, il riscaldamento, l'acqua e i servizi telefonici, l'ufficio ragioneria procede direttamente alla contabilizzazione della spesa e alla liquidazione entro la scadenza purchè i relativi contratti siano stati attivati secondo le procedure di legge riguardanti l'assunzione dell'impegno di spesa;*
- *Il servizio Economico Finanziario emette il mandato di pagamento, sottoscritto dal Responsabile, entro i successivi 10 giorni dal ricevimento del documento di liquidazione, tenendo conto delle clausole previste nel relativo contratto;*
- *In presenza del collaudo o del certificato di regolare esecuzione il Responsabile del Servizio Tecnico dovrà farsi carico di trasmettere, all'area economico Finanziaria, l'atto di liquidazione della spesa, entro 15 giorni dalla data di emissione dei documenti. Il mandato di pagamento deve essere emesso entro 15 giorni dalla liquidazione;*

- *Dell'emissione dei mandati di pagamento va data tempestivo avviso ai creditori;*
- *Dette misure restano comunque subordinate alla regola di finanza pubblica e ai saldi rilevanti ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità*

Di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, quanto sopra previsto aggiungendo i seguenti punti:

- Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00= euro, relative ai lavori, ai servizi, alle forniture pubbliche e alla gestione dei finanziamenti, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatoriamente previsto il Codice unico di progetto (CUP);
- I soggetti appaltatori e subappaltatori di lavori, servizi e forniture pubbliche nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, devono comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificati dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
- Per i contratti stipulati relativi a lavori servizi e forniture il termine di pagamento, di regola, è non superiore a trenta giorni. Le parti possono concordare, in forma espressa, un termine per il pagamento superiore a trenta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni;

Di pubblicare permanentemente il presente provvedimento sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella L. 102/2000;

Successivamente, con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: Pareri ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione ad oggetto:
DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

Il Sottoscritto **Pierluigi DE VITA** nella sua qualità di Responsabile del Servizio Area II – Finanziaria Contabile

E S P R I M E

parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopraindicata.

Fornovo San Giovanni, lì 17.07.2014

IL SINDACO
(Pierluigi DE VITA)
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA II – Finanziaria/Contabile

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
DE VITA Pier Luigi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Enrica ARAGNO

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Enrica ARAGNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. La stessa è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

Il Segretario Comunale
